



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

DISCIPLINARE  
PROFESSIONISTI

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Ud. 01/10/2020 -  
CC

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

R.G.N. 31385/2019

Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere -

Rep. *non 26697*  
*( )*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 31385-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende

**- ricorrente -**

**contro**

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE di TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

**- controricorrente -**

*200*  
*22*

|

**nonchè contro**

CONSIGLIO NOTARILE DI TERAMO E PESCARA, PROCURA  
DELLA REPUBBLICA GENERALE ROMA e PROCURA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

**- intimati -**

avverso la <sup>Memoria</sup> sentenza n. 473/2019 della CORTE D'APPELLO di  
L'AQUILA, depositata il 13/03/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 01/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. <sup>Carlo</sup> ~~CARMELO~~ MISTRI, il quale ha concluso per l'accoglimento  
del quinto motivo e per il rigetto degli altri motivi di ricorso;  
udito l'avvocato (omissis) per parte ricorrente, in  
sostituzione dell'avvocato (omissis) il quale ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso

**FATTI DI CAUSA**

Su richiesta del Conservatore dell'Archivio notarile di  
Teramo la Commissione Regionale di Disciplina dell'Abruzzo e  
Molise riteneva (omissis) responsabile della violazione  
degli artt. 62 primo comma e 64 della legge notarile per aver  
annotato nel repertorio degli atti *inter vivos* atti ricevuti o  
autenticati prima della vidimazione del registro. In  
considerazione del ravvedimento operoso del notaio, la  
Commissione Regionale di Disciplina (d'ora in avanti, per  
brevità indicata soltanto come Co.Re.Di.) sostituiva la sanzione  
della sospensione, prevista dall'art. 138 della legge notarile,  
con quella pecuniaria, determinando quest'ultima in € 10.000.

Interponeva impugnazione avverso detta decisione il  
(omissis), contestando il *quantum* della sanzione, sia perché la  
Co.Re.Di. non sarebbe partita, nella valutazione del fatto, dal

minimo edittale, sia perché avrebbe tenuto conto, ai fini della determinazione della pena in concreto, di elementi non conferenti, con particolare riferimento alle diverse infrazioni commesse dal professionista in altro contesto e da quegli oblate.

Con la <sup>sentenza</sup> ~~sentenza~~ oggi impugnata, n. 472 del 2019, l'impugnazione veniva respinta dalla Corte di Appello di L'Aquila.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione il (omissis) affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Archivio notarile di Teramo

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 133 c.p. e 11 Legge n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto esplicitare il calcolo della pena irrogata in concreto. Ad avviso del ricorrente, invece, quando la legge prevede una sanzione compresa tra un minimo ed un massimo edittali, il giudice di merito avrebbe sempre l'obbligo di partire dal valore minimo, indicando in modo specifico i motivi per cui ritenga di aumentare la pena rispetto a quel valore minimo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 138-bis legge notarile, perché la Corte di Appello non avrebbe valutato in modo analitico i criteri previsti dall'art. 133 c.p. ed avrebbe valutato due volte gli stessi fatti, una prima volta per determinare la sanzione base, commisurandola non già nel minimo edittale, bensì nel valore intermedio tra minimo e massimo, ed una seconda volta per operare un aumento rispetto a tale importo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 133 c.p., dell'art. 11 della Legge n.689 del 1981 e del

principio del *ne bis in idem* sostanziale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe valutato due volte la stessa circostanza, rappresentata dalle violazioni commesse dal (omissis) in precedenza, senza considerare che dette condotte non costituivano precedenti in senso tecnico perché erano fatti antecedenti all'avvio del procedimento disciplinare di cui al presente giudizio, in relazione ai quali il notaio non aveva –peraltro– ricevuto una sanzione, ma soltanto un avvertimento.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono infondate.

L'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, infatti, prevede espressamente che *"Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*.

L'art. 133 c.p. prevede, a sua volta, che *"Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:*

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;*
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;*
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.*

*Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:*

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;*

- 2) *dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;*
- 3) *dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;*
- 4) *delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.*

Nel caso di specie la Corte di Appello non ha affatto valutato due volte i medesimi fatti: anzi, ha dato atto che la decisione della Co.Re.Di. aveva fissato la sanzione nell'importo di € 10.000 –comunque compreso tra il minimo edittale, pari ad € 516, ed il massimo edittale, pari ad € 15.493– *“senza esplicitare il procedimento di calcolo adottato”* ma ha anche precisato da un lato che detta esplicitazione non era, in concreto, necessaria in quanto l'organo disciplinare non aveva applicato alcun aumento o diminuzione della pena-base, e dall'altro lato che comunque la Co.Re.Di. aveva tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio relativi al caso specifico. In particolare, la Co.Re.Di. aveva considerato anche le pregresse violazioni disciplinari commesse dal *(omissis)* ma non per applicargli la recidiva né per operare alcun aumento di pena, bensì soltanto per adeguare la sanzione in concreto irrogata alla personalità dell'incolpato, che già aveva dimostrato scarsa diligenza in passato. Tanto l'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, che richiama la personalità dell'agente, quanto l'art. 133 c.p., che rinvia alla capacità a delinquere del colpevole, desumibile anche dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla sua condotta di vita antecedente, contemporanea o susseguente al reato, autorizzano la considerazione delle pregresse contestazioni disciplinari, ancorché riferite a fatti successivi a quelli per i quali qui si procede, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto.

Né è corretto sostenere, come sembra fare il ricorrente, che quei precedenti sono stati considerati dal giudice di merito prima per individuare la sanzione in un importo pari alla metà tra minimo e massimo edittali, e poi per applicare un aumento rispetto a tale importo. La Co.Re.Di., infatti, si è limitata ad affermare (come lo stesso ricorrente conferma, richiamando testualmente, a pag. 20 del ricorso, la motivazione del provvedimento emesso dall'organo disciplinare) che la sanzione congrua doveva essere individuata "*in misura superiore alla metà del range edittale previsto*", ovverosia nella somma di € 10.000. Tale importo, dunque, non è stato determinato a seguito individuazione di una pena-base e di un successivo aumento, bensì all'esito di un procedimento di apprezzamento unitario del fatto, della sua gravità e dei precedenti, che appare -in quanto tale- pienamente coerente con le norme di cui agli artt. 11 della Legge n. 689 del 1981 e 133 c.p. Non si configura, quindi, alcun profilo di doppia considerazione del medesimo fatto.

Neppure è corretto l'assunto secondo cui, in presenza di una sanzione determinabile nell'ambito di un minimo e di un massimo edittali, il giudice dovrebbe sempre partire dal valore minimo. Se infatti è vero, in linea di principio, che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più egli ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando, tra i criteri di cui all'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di determinazione della sanzione in concreto (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 24213 del 4 giugno 2013), non è men vero che la determinazione della pena nell'ambito della "forchetta" compresa tra minimo e massimo edittali rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito e non è, quindi,

censurabile in Cassazione quando venga applicata la misura media, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare le categorie dell'adeguatezza e dell'equità, nelle quali sono implicitamente compresi gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cass. Sez. IV penale, sentenza n. 21294 del 17 maggio 2013).

Del pari inesatta è l'affermazione secondo cui i precedenti disciplinari del ricorrente non avrebbero dovuto essere considerati dal giudice di merito in quanto ad essi non aveva fatto seguito alcuna sanzione, ma soltanto l'avvertimento del professionista. Va in proposito rammentato che anche la misura dell'avvertimento, che consiste in un rimprovero al notaio per la mancanza commessa, con l'esortazione a non commetterlo ulteriormente, è ricompresa nel novero delle sanzioni di cui agli artt. 135 e ss. della Legge notarile.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p. e l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la condotta del notaio, che aveva riconosciuto immediatamente l'addebito e si era adoperato per ovviarvi.

Anche questa doglianza è infondata.

La Corte di Appello dà atto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che la Co.Re.Di. aveva valutato la condotta del notaio e che proprio per questo aveva sostituito la sanzione della sospensione con quella, più lieve, della pena pecuniaria. *Ergo*, non sussiste alcun profilo di omesso esame, poiché il ravvedimento è stato considerato, tanto dall'organo di disciplina che dalla Corte territoriale.

Infine, con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115

del 2002 perché la Corte abruzzese avrebbe erroneamente condannato il notaio al pagamento del doppio del contributo unificato, senza tener conto del fatto che il giudizio non costituiva impugnazione in senso tecnico.

La censura è fondata.

L'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che *"Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"* mentre il successivo comma 1 quater stabilisce che *"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis"*. La ratio sottesa alla specifica sanzione prevista dal comma 1 quater è quella di disincentivare la proposizione di giudizi di secondo grado, o di ricorsi in Cassazione, a scopo meramente dilatorio o defatigatorio. Poiché nel caso di specie il giudizio che si svolge innanzi la Corte di Appello in sede di reclamo avverso la decisione della Co.Re.Di. *"... pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all'appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1437 del 23/01/2014, Rv. 629436-01; conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29717 del 12/12/2017, Rv. 646599), non v'è spazio per poter applicare la maggiorazione di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto



previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione della statuizione relativa alla maggiorazione di cui anzidetto.

Alla luce della marginalità del profilo di accoglimento, il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

**PQM**

la Corte rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso; accoglie il quinto motivo e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., cassa la decisione impugnata eliminando la maggiorazione di cui all'art.1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 01 ottobre 2020.

Il Presidente  
(R.M. Di Virgilio)

Il Consigliere estensore  
(S. Oliva)



IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dott.ssa Giuseppina D'Urso*



CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

**24 NOV 2020**  
**24 NOV. 2020**  
IL CANCELLIERE ESPERTO

